

INAIL

numero 1

# Volontariato Sicuro



*Il decreto legislativo* **n°81**



**INAIL**

# *Volontariato Sicuro*



## **IL DECRETO LEGISLATIVO N°81**

Organizzato da

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

**CSV**   
Centro di Servizio per il Volontariato

# Premessa

Quando si affronta il tema della sicurezza sul lavoro bisogna necessariamente far riferimento al variegato contesto lavorativo italiano che comprende anche figure di carattere marginale come i volontari, il cui ruolo ha assunto sempre maggior consistenza, con ricadute importanti anche dal punto di vista normativo. L'inclusione dei volontari all'interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, è un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, i volontari ad essere equiparati agli altri lavoratori con i relativi doveri e diritti.

La necessità di operare in sicurezza è una questione che viene sollevata in più ambiti e a più livelli e che trova origine già nella Costituzione Italiana che, enunciando i suoi principi ispiratori, concorre alla creazione del binomio salute/lavoro (articoli 1, 2, 4, 32 e 35) garantendoli quali diritti inviolabili e inalienabili dell'uomo, oltre che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che, similmente alla Costituzione Italiana, dichiara quali diritti egualitari e irrinunciabili di ogni essere umano la dignità, la sicurezza, il lavoro (articoli 1, 3 e 23).


E' comprensibile, dunque, come lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza sia divenuto nel corso del tempo un obbligo protetto e garantito da leggi specifiche, come il Decreto Legislativo 81/08. A tal proposito è opportuno ricordare che nella definizione di "Lavoratore" di cui già all'art 2 del D.Lgs 81/08, viene sottolineato dal legislatore come all'interno di questa figura rientrino anche i casi di persone che prestano la loro attività "con o senza retribuzione". Inoltre, nel successivo art 3-bis (introdotto dal D.Lgs 106/09) si anticipava che tutti gli aspetti relativi alle figure dei volontari avrebbero dovuto essere oggetto di successiva specifica normativa in carico alla Commissione Consultiva Permanente. La Commissione Consultiva Permanente, infatti, ha emesso in data 13 Aprile 2011, un Decreto Attuativo con il quale vengono regolamentate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per le organizzazioni che, nell'art 1 del sopracitato Decreto, ricadono nella definizione di: "ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso [...]"

La necessità di tutelare la sicurezza delle persone nelle attività di diverso genere è qualcosa che va ben oltre la legge e il contesto lavorativo. Ciò fa comprendere come la tutela fisica della persona e delle sue condizioni di salute, sia essa intesa come sicurezza sul lavoro, nella propria casa, negli ambienti civili di svago o nell'uso di macchine o strumenti domestici, aziendali e/o personali, sia una responsabilità che ricade moralmente su quanti potenzialmente connessi ad essa. E se ciò è vero quando si è direttamente

responsabili per qualcun altro, come accade nel caso del datore di lavoro con i propri dipendenti, lo diviene ancora di più quando ognuno è responsabile sia della propria salute che di quella di quanti condividono la stessa attività, come accade nelle associazioni di volontariato.

Nel mondo del volontariato, in particolare, gli aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro acquistano specificità precipue a causa dell'atipicità dell'attività lavorativa che viene svolta e che si lega ad aspetti quali la molteplicità degli scenari d'intervento e la difficoltà di definirli a priori, la loro mutevolezza, il carattere estremo di alcune tipologie di intervento, la particolarità di utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione che a volte divengono dei veri e propri strumenti di lavoro, la necessità che essi siano contemporaneamente in grado di proteggere il lavoratore e non gravare sugli scenari di intervento. Ciò fa sì che la materia connessa alla sicurezza sul lavoro nel volontariato venga trattata tenendo conto delle particolarità e delle sfumature caratteristiche che essa assume in questo ambito.

A tal proposito è necessario partire dall'inquadramento normativo generale.



# Il Decreto Legislativo n°81 del 2008 e s.m.i.

La salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono regolamentati dal Decreto Legislativo n°81 del 2008 che riguarda tutte le attività lavorative, sia pubbliche che private, e che coinvolge tutte le figure presenti in associazione.

Per le sole attività svolte dai volontari di protezione civile e dai soci/volontari di cooperative sociali vi è una applicazione differenziata e demandata al dm 13/04/2011 e s.m.i.




## Il Decreto applicato al mondo del volontariato

Il D.Lgs. 81/2008 all'art. 3 comma 12-bis specifica che ai volontari e volontari in servizio civile vanno applicate le disposizioni relative ai lavoratori autonomi contenute nell'art. 21.

Pertanto i volontari devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente al Titolo III, D.Lgs. 81/08.

Qualora operino in luogo di lavoro con attività in regime di appalto, essi devono munirsi di tessera di riconoscimento recante fotografia e proprie generalità.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, laddove siano richieste dal committente o previste da norme specifiche. Ad esempio, nel caso della formazione, l'obbligo ci sarebbe se fossimo in presenza di una legge regionale sul trasporto sanitario che richieda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; oppure nel caso in cui il volontario debba utilizzare attrezzature speciali, come carrelli elevatori, gru, ecc.; o ancora se l'associazione, nello svolgere attività in convenzione con ente pubblico o privato, abbia sottoscritto un atto in cui sia espressamente prevista la formazione in materia di sicurezza.





Nel caso in cui il volontario operi nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro possono verificarsi due fattispecie:

***Il volontario opera, ad esempio, in un ospedale.***

In questo caso è necessario che l'associazione intrecci scambi di notizie sull'organizzazione delle attività interferenti che si svolgono in esso, sui rischi e sulla loro mitigazione;

***Il volontario opera in un'associazione che ha al suo interno lavoratori subordinati o equiparati ad essi.***

In questo caso il datore di lavoro dell'associazione deve fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Sul datore di lavoro, in questo caso, ricade anche l'obbligo di adottare le misure utili ad eliminare o, qualora ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della stessa organizzazione.

È possibile concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela, tramite accordo scritto tra le OdV e i volontari.

L'art. 3 c. 12 bis del D.lgs 81/08 è riferito ai volontari ex 266/91, i volontari in servizio civile e alle altre figure, così come riportate nello schema 1. Nel Decreto 81/08, tali figure sono assimilate al lavoratore autonomo, pertanto divengono attori principali della propria sicurezza e sono responsabili della propria autotutela.

Le modalità di tutela di tali figure possono essere garantite attraverso accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile.

**I principali adempimenti da adottare nei confronti dei volontari**

L'accordo dovrebbe garantire al volontario di poter svolgere la sua attività senza sostenere costi, pertanto in esso dovrebbero essere enunciati i seguenti contenuti:

- Indicazioni sulle attrezzature di lavoro
- Indicazioni sui DPI
- Sorveglianza Sanitaria
- Informazione, formazione e addestramento
- Rischi da interferenze
- Tessera di riconoscimento
- Obblighi del volontario

***Ma quali sono gli adempimenti che deve rispettare il volontario anche attraverso gli accordi con l'associazione?***

- 1) Utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla vigente normativa, nonché corretta manutenzione delle stesse. Inoltre la manutenzione deve essere tracciata con continuità;
- 2) utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati per la tipologia di attività che svolgono, conformi alla normativa vigente e quindi anche mantenuti in modo efficiente;
- 3) essere munito di un tesserino di riconoscimento.

Inoltre il volontario può (e non deve) come prevede l'art. 21 del D.lgs 81/08

- 4) beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- 5) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La formazione diviene obbligatoria se prevista da norme specifiche o dal committente che intende affidare l'esecuzione di un'attività. Lo stesso discorso vale per l'obbligo di sorveglianza sanitaria.





# Le Figure Chiave



## Il Datore di Lavoro

E' colui che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ed esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle associazioni di volontariato tale figura, individuabile nella persona del legale rappresentante, è presente ogni volta che nell'associazione vi sono lavoratori subordinati o ad essi equiparati (individuati nello schema 1).

Nel caso in cui l'associazione non sia munita di riconoscimento giuridico, la responsabilità datoriale è estesa a tutti i componenti dell'Organo Direttivo. Il Datore di lavoro ha i compiti indicati nello schema 2.

Il Datore di lavoro può delegare le proprie funzioni a condizione che la delega venga redatta per iscritto, che il delegato possieda capacità tecniche e che gli venga conferita l'autonomia di spesa per lo svolgimento della funzione.

Comunque il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP.

Quando non ci sono lavoratori subordinati o equiparati le responsabilità del Presidente dell'associazione e/o del Consiglio Direttivo sono quelle di dare in uso macchina, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la verifica della corretta e periodica manutenzione di quanto dato in uso al volontario e/o al volontario in servizio civile.

## Il Lavoratore

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Si distinguono in due "famiglie", come da schema seguente.

Si individuano, inoltre, altre tipologie di lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/08

Relativamente ai lavoratori subordinati ed agli studenti in alternanza scuola lavoro si applicano integralmente le disposizioni del D.lgs 81/08 (vedi schema 1 allegato).

### **Il Dirigente**

Nelle associazioni di volontariato il dirigente può essere individuato solo se si hanno lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Il Dirigente è colui che ha competenze professionali specifiche e attua le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il Dirigente, nell'ambito dell'incarico che gli viene assegnato ha i medesimi compiti e le medesime responsabilità del datore di lavoro.

### **Il Preposto**

Anche tale figura, nelle associazioni, viene individuata solo quando si è in presenza di lavoratori subordinati o equiparati.

Il preposto è colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto ha, in sostanza, la funzione di controllo diretto ed immediato dell'attività lavorativa e, conseguentemente, un certo potere di impartire ordini ed istruzioni al personale sottoposto.

### **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

E' obbligatorio nelle associazioni di volontariato con soli lavoratori subordinati o ad essi equiparati e nel caso in cui nelle associazioni vi siano persone in alternanza scuola lavoro. Non è obbligatorio in tutti gli altri casi.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è colui che possiede i requisiti tecnici ed è designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

### **Il Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria**

La nomina del medico competente è obbligatoria quando vi è la presenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati che sono esposti a rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria.

Nel caso di associazioni con solo volontari o nei confronti dei volontari (in caso di associazioni con dipendenti) la nomina del medico è necessaria nei casi precedentemente menzionati. Il medico competente collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e viene nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria (Art 25 D. Lgs 81/08).

### **Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):**

L'RLS deve essere individuato, tramite elezione, tra i soli lavoratori subordinati o equiparati e non può essere un volontario dell'associazione.

Non è obbligatorio nelle associazioni di soli volontari.

Esso è la "voce" dei lavoratori, e collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Datore di Lavoro per la corretta gestione della sicurezza in azienda.

## **Principali adempimenti per le associazioni con lavoratori subordinati e/o equiparati**

Nella schema 2 riportiamo sinteticamente quelli che sono i principali adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 che devono adottare le associazioni di volontariato in caso di lavoratori subordinati e/o equiparati e quindi anche nel caso in cui ospitino personale in alternanza scuola lavoro.

### **La verifica delle sedi associative**

Indipendentemente dal fatto che nella sede associativa vi siano lavoratori o solo volontari è necessario effettuare alcune verifiche specifiche che non discendono in modo specifico dal D.lgs 81/08 ma sono trasversali e quindi applicabili in tutte le situazioni.

E' utile ricordare che anche se la sede associativa è data in uso da un ente terzo è sempre l'utilizzatore che è responsabile dell'uso degli impianti.

Tutte le sedi associative devono essere almeno in possesso della documentazione indicata nello schema 2.

### **I volontari di Protezione Civile**

Secondo il DM 13/04/2011 il volontario di protezione civile viene equiparato ad un lavoratore esclusivamente per le attività di:

- formazione, informazione e addestramento, con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;
- il controllo sanitario generale;
- la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che risultino esposti agli agenti di rischio per i quali il D.Lgs 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria (ad es. MMC, Vibrazioni, Biologico, Chimico etc) in misura superiore a 535 ore annue o a 60 giornate annue;
- la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato.

In tale circostanza il legale rappresentante dell'associazione acquisisce lo status di datore di lavoro.

Va sottolineato che nelle attività di protezione civile vi è un'oggettiva impossibilità di valutare preventivamente tutti i possibili scenari di rischio, trattandosi di attività caratterizzate da urgenza, emergenza ed imprevedibilità. Pertanto vi è una deroga agli aspetti formali (Redazione DVR, nomina dell'RSPP, etc), ferma restando la necessità di garantire la tutela dei volontari attraverso la predisposizione di procedure operative ad hoc.

Nello schema che segue sono riportati sinteticamente i principali aspetti dell'impianto normativo finora affrontati.

# Schema 1

ASSOCIAZIONE	
VOLONTARI	LAVORATORI
APPLICAZIONE INTEGRALE DEL D.LGS 81/08	
	Subordinati Equiparati (ad es. soci di cooperative) Alternanza scuola-lavoro Lavoratori socialmente utili
APPLICAZIONE DELL'ART.3 C.12 BIS DEL D.LGS 81/08	
Volontari ex 266 Volontari in Servizio Civile Volontari APS Volontari ASD Volontari Associazioni religiose	Co.co.co Occasionali, voucher
NON NORMATI ALMENO APPLICAZIONE ART.21 D.LGS 81/08	
Messa alla prova e pubblica utilità	
APPLICAZIONE D.M. 12/04/2011 E DCPC DEL 12/01/2012	
Volontari Protezione Civile	Soci e lavoratori di cooperative sociali

## Schema 2

Applicazione integrale del d.lgs 81/08	Applicazione dell'art.3 c.12 del d.lgs 81/08	Applicazione d.m.12/04/2011 e dcpc 12/01/2012
<p>Individuazione figure chiave: datori di lavoro, dirigenti, preposti</p> <p>Individuazione e nomina RSPP, Medico Competente</p> <p>Valutazione di tutti i rischi</p> <p>Sorveglianza sanitaria alcol e droghe, se previsto</p> <p>Individuazione e formazione squadre emergenza: generale, specifica, attrezzature speciali</p> <p>Formazione RLS</p> <p>Scelta e consegna DPI</p>	<p><b>IL VOLONTARIO</b></p> <p>DEVE usare attrezzature di lavoro conformi alla norma</p> <p>DEVE usare DPI conformi alla norma</p> <p>PUO' beneficiare della sorveglianza sanitaria<sup>1</sup></p> <p>PUO' partecipare a corsi di formazione<sup>1</sup></p> <p><b>L'ASSOCIAZIONE</b></p> <p>Verificare le sedi associative<sup>2</sup></p> <p>Stipulare accordo con il volontario<sup>3</sup></p> <p>Valutare rischi interferenza se organizzazione datoriale<sup>4</sup></p>	<p><b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Informazione, formazione e addestramento secondo le indicazioni dell'associazione nazionale di appartenenza o secondo gli schemi previsti dalle singole regioni</p> <p>Controllo sanitario secondo le indicazioni DCPC per tutti i volontari</p> <p>Sorveglianza sanitaria se esposti a rischi specifici per più di 535 ore annue o 60 giornate annue</p> <p>Utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alla norma</p> <p>Utilizzo di DPI conformi alla norma</p>
<p><b>1.</b> È obbligatorio nel caso di richiesta specifica del committente affidatario di servizi, o se previsto da norme speciali</p> <p><b>2.</b> Agibilità/abitabilità, conformità di tutti gli impianti, verifica periodica di tutti gli impianti, collaudo e verifica degli impianti antincendio</p> <p><b>3.</b> Deve contenere: individuazione dei pericoli, elenco attrezzature di lavoro, elenco e consegna DPI, obblighi di sorveglianza sanitaria, valutazione interferenze</p> <p><b>4.</b> Collaborazione con il datore di lavoro committente</p>		

# Generalità sui Rischi

E' necessario, anzitutto, delineare alcuni concetti fondamentali relativamente al tema della sicurezza sul lavoro, ossia:

**PERICOLO:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore di rischio (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) avente il potenziale di causare danni;

**RISCHIO:** probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione di un determinato fattore. Esso è cioè la causa;

**DANNO:** lesione fisica o alterazione dello stato di salute causata da un pericolo, ossia l'effetto.

Il rischio può essere mitigato attraverso l'adozione di misure di:

**Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità. Esse possono essere strutturali o organizzative, quali ad esempio l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature ed impianti, l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate;

**Protezione:** difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare. Essa può essere attiva (è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe) o passiva interviene anche senza l'intervento umano (impianto rilevazione incendio).

A seconda della tipologia di rischi è possibile individuare tre distinte famiglie:

**1. RISCHI PER LA SICUREZZA:** Strutture e ambienti di lavoro; Macchine e attrezzature di lavoro; Impianti; Incendio Esplosione

**2. RISCHI PER LA SALUTE:** Rumore Vibrazioni; MMC-MRAS; Agenti chimici pericolosi; Agenti biologici; Radiazioni

**3. RISCHI TRASVERSALI:** Organizzazione del lavoro; Fattori psicologici; Fattori ergonomici; Condizioni di lavoro difficili

L'attività del volontario, in particolare, si caratterizza per l'essere svolta in molteplici settori di intervento, ognuno dei quali caratterizzato da rischi specifici connessi ai lavori che vengono eseguiti; ciononostante ve ne sono alcuni che possono essere considerati comuni, indipendentemente dalle peculiarità caratterizzanti il settore in cui opera un'associazione. Pertanto si è ritenuto utile affrontare alcuni argomenti riguardanti i rischi legati alle attività che esse svolgono principalmente, nello specifico, per i rischi connessi alla sicurezza, ossia impianti e strutture, utilizzo attrezzature di lavoro e sicurezza stradale; per quelli connessi alla salute, tratteremo il rischio chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, sicurezza stradale; per la tipologia rischi trasversali affronteremo quelli connessi ai fattori psicologici.

Un capitolo a parte sarà inoltre dedicato alla scelta ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.







numero 1

## **Volontariato Sicuro**

# *Il decreto legislativo n°81*

La produzione di questo opuscolo rientra nell'ambito del progetto VOLONTARIATO SICURO, realizzato da Inail Direzione Regionale Campania e CSV Napoli con lo scopo di sostenere crescita e consapevolezza dei volontari in materia di sicurezza sul lavoro e obblighi per le associazioni, in particolare per quelle che operano negli ambiti della sanità, dell'assistenza, della protezione civile e della tutela ambientale.

*allegato alla rivista*

**COMUNICARE IL SOCIALE**

IL TERZO SETTORE FA NOTIZIA

stampato a maggio 2020  
da Tuocillo Arti Grafiche S.r.l.

*illustrazioni di:*  
María Olivares

Organizzato da

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

**CSV** 

Centro di Servizio per il Volontariato